COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

- APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 7 DEL 29/03/99
- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 79 DEL 29/12/99

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

I. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 no1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

I.Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'ar. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. A modifica e/o integrazione di quanto disposto in ordine alla zona servita, il servizio verrà effettuato nell'ambito delle zone indicate nella planimetria allegata al presente regolamento.

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

I. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa i della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è, effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai. numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata. di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale ' o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di porte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*)ATTIVITA’	DETASSAZIONE %
Falegnamerie …….	90
Autocarrozzerie …….	90
Autofficine per riparazione veicoli ……	90
Gommisti ……..	90
Autofficine dÏ elettrauto ……	90
Distributori di carburante ……..	90
Rosticcerie …….	90
Pasticcerie ……	90
Lavanderie …….	90
Veniciatura ……	90
Attività Produttive Industriali .. …….	90

(*) Elenco puramente esemplificativo.

ART. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1) La tassa a norma del 1° comma dell’art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisura alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4) Ai fini della determinazione del costo di servizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regimi di privativa Comunale l'importo del costo effettivamente sostenuto per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915";

ART. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nel contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 90 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 300 mt.

b) in misura pari a supera all 80 % della tariffa se la suddetta distanza supera 300 mt. e fino a 600 mt.

c) in misura pari al 60 % della tariffa per distanze superiori ai 600 mt..

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non

venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengono denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.. 63 del D.Lgs.507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

    aumento del l0 % agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini;
    aumento del 20 % agli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini;
    aumento del 30 % agli alloggi siti in edifici oltre 8 condominio

---

(Elenco puramente esemplificativo).

ART. 9

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti

dall'art. 9 comma 2 del Decreto Lecislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

(*) CLASSE		PARAMETRO
Classe I	Ristoranti e Mense …….	**100**
Classe Il	Negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendite all'aperto …….	**100**
Classe III	Alberghi, Locande, Pensioni, e aree adibite a campeggi …….	**100**
Classe IV	Collegi, Convitti, Istituti o Case di Riposo e di Assistenza, Istituti Religiosi …….	**71,52**
Classe V	Case di abitazione ……..	**60,75%**
Classe VI	Esercizi Commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n°2 compresi i distributori di carburante …..	**71,52%**
Classe VII	Uffici Professionali e Commerciali ……...	**60,75%**
Classe VIII	Teatri, Cinematografi, Circoli ed aree adibite a Sale da Ballo all'aperto ……	**71,52%**
Classe IX	Stabilimenti Industriali, Laboratori e Botteghe Artigiane …….	**71,52%**
Classe X	Uffici Pubblici ……	**34,38%**

(*) Elenco puramente esemplificativo.

ART. 10

ESENZIONI

1) Per i fini sociali, sono esenti dalla tassa:

- Tutti i locali adibiti ad ufficio e servizi comunali, asili comunali e regionali nonché tutti i locali adibiti a scuole dell'obbligo (materne, elementari e medie inferiori);
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi, sede di associazioni, magazzini, depositi, etc.);

- i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che hanno ricevuto nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il tributo sussidio economico ordinario da parte del Comune di Menfi per accertare condizioni di indigenza, a condizione che entro il 20 gennaio dell'anno per il quale si chiede l'esenzione venga presentata apposita istanza all'Ufficio Tributi;

- i nuclei familiari o i soggetti coabitanti che risiedono in baracca, in quanto assegnatari di tale tipo di alloggio, titolari esclusivamente di reddito di lavoro di dipendente o di pensione non superiore a £. 7.200.000 annui.

2) Per il solo anno 1999, i soggetti che, a seguito della modifica del presente Articolo, hanno l'obbligo di denunciare i cespiti imponibili devono assolvere tale obbligo entro 30 giorni dalla data di esecutività delle modifiche regolamentari, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative per omessa o tardiva denuncia

3) Il minor gettito tributario derivante dalle esenzioni sopra riportate è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione";

ART. 11

1) Le aree operative sono tassate per l'intera estensione, mentre le pertinenze ed accessori scoperti non sono tassati, a condizione che il rapporto di pertinenzialità o accessorietà intercorra in relazione a locali coperti assoggettabili a tassazione e non anche ad aree, sebbene tassabili ";

2) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta 30%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2) del D.L.507/1993:30%

3) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E’ temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 59 %.

4. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13

DENUNCE

I. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E’ fatto obbligo all'amministratore dei condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e note, nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 14

DECORRENZA DELLA TASSA

1.La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, di diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrate.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto

è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 15

MEZZI DI CONTROLLO

I. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16

SANZIONI

I. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART. 17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D-Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1999, n. 546, Ë disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE.

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con. l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59. comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.